S. Vincenza di Paoli
Fondatore de' Preti della Missione,
e delle figlie della Carità.

Andrea Tofanelli incise
Roma 1802.

REGOLE
DELLA COMPAGNIA DELLA CARITÀ
ISTITUITA
DA S. VINCENZO
DE PAOLI
IN SOLLIEVO
DE' POVERI INFERMI
PER LE PARROCCHIE DI ROMA

PUBBLICATE

Per ordine dell' Emo e Rmo Sig.

CARDINALE PATRIZI

VICARIO GENERALE DI SUA SANTITA'

ROMA
Tip. di P. Puccinelli al Pozzo delle Cornacchie N. 61
1863

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/regoledellacompa00patr

PREFAZIONE

Una delle grandi opere, onde è divenuto celebre e glorioso S. Vincenzo de Paoli, Fondatore della Congregazione della Missione, è stata l'erezione della Compagnia della Carità destinata al sollievo spirituale, e temporale dei poveri infermi. Sul principio fu essa instituita circa il 1617 *nella Parrocchia della quale il Santo aveva il governo; e quindi dilatatasi nella Francia, nella Polonia ed altrove, non solo venne approvata dai Vescovi, e dalla Sede Apostolica, ma applaudita anche con somme lodi dal Mondo tutto, come un'opera, che le miserie soccorre dei più bisognosi, quali sono i poveri infermi; ed acciò un sì vantaggioso Instituto s'introduca in ogvi luogo ha il Santo ordinato con regola espressa ai Sacerdoti della Congregazione della Missione di fondarla nei paesi, ove vanno a farvi le sante Missioni, come hanno eseguito.*

A tal fine si sono date alla luce le regole, parto del seno amoroso di S. Vincenzo de Paoli, perchè, ove non arriva la voce dei Missionarj, ne prevenga la notizia per via delle stampe.

Tale Compagnia secondo l'istituto deve essere composta solamente di Donne non bisognose, anzi

delle principali dei luoghi rispettivi, e ciò perchè le donne hanno più compassione delle miserie de' loro prossimi, e però più facilmente si movono a soccorrerli; inoltre essendo avvezze a fare i servizj delle case loro, con meno difficoltà si prestano in tali ufficj a riguardo di altri; finalmente essendo esse meno distratte degli Uomini, che sono sempre occupati nei negozj ed affari domestici, ed a differenza di questi, che spesso sono fuor di casa, e di paese ancora, essendo sempre in casa, possono essere assidue all' assistenza degl' infermi secondo il bisogno.

Nè dal dover le Donne visitare, consolare e servire gl' infermi di altro sesso può temersi prudentemente, che ne seguiranno dei disordini; imperocchè la scelta primieramente delle Sorelle cadrà sopra Donne sode, e di virtù. 2. *Quasi in tutte le case si trovano persone, che possono assistere l'infermo, come sono Moglie, Figli, e Sorelle carnali.* 3. *Perchè, richiedendolo il bisogno, la Compagnia pagherà persona sicura per la necessaria assistenza. Finalmente costa dall'esperienza che Dio assiste colla sua grazia le Sorelle della Compagnia in modo, che, trovandosi essa eretta e stabilita in luoghi innumerabili, non solo non si è mai inteso il minimo scandalo, che anzi hanno da per tutto e sempre sparso il buon odore delle loro virtù, mediante l' esatta osservanza delle regole, e la saggia condotta di coloro che hanno la direzione della Compagnia.*

CAPITOLO I.

Delle qualità richieste in chi brama entrare nella Compagnia della Carità.

Prima di tutto si fa sapere, che le regole di questa Compagnia non sono per sè stesse di aggravio alla coscienza di alcuno, e solamente ci mettono sotto gli occhi l'esercizio di quella carità, colla quale Iddio desidera ardentemente che amiamo li nostri prossimi, ed il come dobbiamo ajutare i bisognosi, che rappresentano la persona di Gesù Cristo.

Siccome dall'accettare i buoni soggetti dipende il mantenimento di qualunque Istituto, così la Compagnia escluderà senza rispetti umani quelle persone, alle quali mancano i dovuti requisiti, che sono i seguenti.

Principiando dalli negativi; le Donne, che desiderano essere aggregate devono star lontane da qualunque inutile comunicazione cogli Uomini, dalle vanità donnesche, ed in genere da tutte quelle cose che sanno di spirito mondano: avvertendo poi che non possono aggregarsi donne di servizio, per la ragione che non potrebbero prestarsi agli atti di carità coi poveri infermi, senza mancare all' obbligo del proprio stato. Quante saranno conosciute viziose, tante ne saranno escluse, e quelle

che divenissero viziose dopo essere state ascritte, se corrette non si emendassero, saranno per sempre cancellate dal Catalogo.

I requisiti positivi saranno principalmente uno spirito di vera divozione, di modestia e di raccoglimento, una sincera volontà di far del bene; siano docili, indifferenti agl'impieghi, e sempre pronte ad esercitare gli atti di carità, anche i più faticosi e vili verso i poveri infermi; ma, siccome quest' ultimo specialmente non si può conseguire senza uno speciale amore verso Dio e verso il prossimo, perciò ciascuna Sorella deve adoprare ogni possibile sforzo per accendere in se questo divino fuoco, e poichè per intieramente occuparsi in sollievo de'poveri infermi si ricerca lo zelo, di esso se ne parlerà in un capitolo a parte.

Fuori pertanto delle anzidette cose nulla più si ricerca; e perchè l'interesse è radice di tutti i mali, acciò che stia sempre lontano dalla nostra Compagnia, si dichiara maledetta da Dio quella persona, che sotto qualunque pretesto volesse esigere la somma, benchè minima, o altro da chi desidera aggregarsi alla medesima Compagnia. Concorrendovi però nella Postulante le sopradette qualità, si proporrà in pubblica adunanza, ed a pluralità di voti secreti di tutte le Sorelle accettata, sarà registrato il nome e cognome nel libro

delle Novizie, e passati che sieno sei mesi di Noviziato, avendo dato buon saggio di se, potrà essere messa nel catalogo delle Sorelle. Potrà esser scritta nel catalogo delle Sorelle qualunque Donna maritata, o vedova che abbia li requisiti esposti di sopra, previo per le maritate il consenso del proprio marito. Riguardo alle zitelle previo il consenso dei Genitori, e di età non minore di anni 30, meno che le suddette si ascrivano unitamente alla loro genitrice; e a fine di prevenire la confusione che nasce dalla moltitudine, non se ne riceverà se non un numero fisso e determinato secondo il bisogno delle varie Parrocchie.

CAPITOLO II.

Dello zelo che le Sorelle devono avere per la salute dell'anime e dei corpi dei poveri infermi.

Essendo lo zelo effetto della Carità, ognun vede quanto convenga alle Sorelle della Compagnia della Carità. Esso però sarebbe mancante, se risguardasse i soli bisogni corporali dei nostri prossimi ad esclusione degli spirituali. Il vero zelo li comprende tutti, anzi a quelli primi si estende, che sono i più degni. Ora, essendo più degna l'anima del corpo,

ciascheduna Sorella deve prima zelare con ogni sollecitudine e premura alla salute delle anime, che a quella dei corpi; tanto più, che a ciascuno Iddio raccomanda la cura e salute spirituale del suo prossimo. *Mandavit illis, unicuique de proximo suo. Eccl.* 17. 12.

Un tale zelo pertanto lo eserciteranno tutte le Sorelle colle parole, e più col buon esempio. 1. Colli proprj domestici. 2. Colle altre Consorelle della medesima Compagnia. 3. Finalmente con tutti i loro prossimi, e particolarmente colli poveri infermi, esortandoli al timore, ed all'amore di Dio, alla pazienza, considerando i patimenti di Cristo povero e sulla Croce, alla confessione e comunione, al desiderio del Paradiso; e poichè tali esortazioni sono più efficaci, quando i poveri si vedono soccorsi nei bisogni del corpo, perciò le Sorelle useranno tutta la loro possibile carità, particolarmente verso i poveri infermi; li soccorreranno pertanto non colle sole elemosine della Compagnia, ma con prestare ai medesimi ogni altro servizio, come sarebbe scopare la stanza, rifare il letto, e cose simili, e sopra tutto mostrando loro la più viva compassione, e consolandoli. Se da tale zelo saranno investite le Sorelle, adempiranno tutti gli obblighi del loro Istituto, dei quali eccone il ristretto.

CAPITOLO III.

Degli obblighi in generale delle Sorelle.

Gli obblighi delle Sorelle non sono nè gravosi, nè molti. Essi si riducono a questi due. 1. A procurare con tutta la maggior diligenza la loro eterna salute. 2. A soccorrere i bisogni spirituali e corporali dei poveri infermi. Adempiranno al primo col mantenere, crescere, e perfezionar sempre più quelle qualità, che si ricercano in chi vuol' essere aggregata alla Compagnia, delle quali si è parlato al Capitolo primo. Non mancheranno al secondo. 1. Col raccomandarsi a Dio. 2. Col far bene l'impiego, al quale saranno nominate ed elette. 3. Col riflettere spesso ai singolarissimi vantaggi che sono promessi a quelle persone, che si esercitano nell'opere di Carità.

Si raccomanda alle Sorelle la divozione a S. Vincenzo de Paoli, Fondatore di questa Compagnia, e però ogni sera dopo aver recitata la terza parte del S. Rosario colla gente della loro casa, reciteranno ancora un *Pater*, *Ave e Gloria* in onore di detto Santo.

CAPITOLO IV.

Delli vantaggi spirituali che goderanno le Sorelle della Compagnia.

La Santa Sede Apostolica e per promovere un sì santo Istituto, e per rimunerare spiritualmente l'opera pia delle Sorelle ascritte, ha concesse loro molte indulgenze, delle quali eccone il catalogo.

Il Sommo Pontefice Benedetto XIV. come apparisce da due Brevi spediti nel 1744 sotto il giorno 31 luglio dell'anno 4 del suo Pontificato concede Indulgenza plenaria ad ogni Sorella. 1. Nel giorno dell'aggregazione alla Compagnia. 2. Nel giorno della Festa del Santo Fondatore, Vincenzo de Paoli, che cade ai 19. di luglio. 3. In articolo di morte, invocando per questa ultima occasione il nome SSmo di Gesù, almeno col cuore, e pregando nelle altre due anzidette volte per la pace fra i Principi Cristiani, per l'estirpazione dell'eresie, per l'esaltazione di S. Madre Chiesa, confessandosi e comunicandosi, e visitando l'Altare, dove sarà riposta l'immagine del Santo Fondatore.

Di più concede sette anni e sette quarantene d' Indulgenza a tutte le Sorelle, le quali si confesseranno e comunicheranno, e visiteranno l'Altare del Santo. 1. Nella Do-

menica fra l'ottava di detto Santo Fondatore. 2. Nel giorno della conversione di S. Paolo, che cade ai 25. di gennajo. 3. Nella Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. 4. Nella Solennità di tutti i Santi. Inoltre concede alle Sorelle settanta giorni d'Indulgenza ogni volta, ch'eserciteranno atti di virtù e di opere buone qui sotto notate. 1. A chi assiste alle Messe e divini Uffizj, che si dicono, e si cantano all'Altare del Santo Institutore. 2. A chi assiste alle radunanze, o pubbliche, o private in qualunque luogo si tengano. 3. A chi riceve in casa i poveri pellegrini. 4. A chi procura di metter pace fra i discordi. 5. A chi accompagna morti alla sepoltura. 6. A chi va alle processioni, che si fanno con licenza dell'ordinario, ed a chi accompagna il SSmo Sagramento, o quando si porta in processione, o quando si porta agl'infermi, ed essendo impedite, col recitare un *Pater* e *Ave*. 7. A chi reciterà cinque *Pater* e *Ave* per le Sorelle defonte. 8. A chi procurerà di mettere nella strada della salute i peccatori. 9. A chi insegnerà agli ignoranti i precetti di Dio, e le cose spettanti alla salute. 10. Finalmente a chi eserciterà qualunque opera di pietà e di carità.

Per altro Breve emanato, come sopra, concede, che l'Altare del S. Istitutore della Compagnia sia privilegiato a favore delle So-

relle defonte il giorno della commemorazione di tutti i Fedeli defonti e sua ottava, e per un giorno di ciascheduna settimana da deputarsi dall'Ordinario.

Alla morte di una Sorella, ciascheduna di esse reciterà per quell' anima una terza parte del S. Rosario, ed applicherà una comunione in suffragio di essa. Di più farà la Compagnia celebrare cinque Messe lette di *Requiem* per ciascheduna Sorella defunta, e per tutte le Sorelle defunte si farà un anniversario ogni anno in un giorno non impedito fra l'ottava di S. Vincenzo de Paoli. Si avverte però, che per far celebrare dette Messe ed Anniversario, non si piglino elemosine destinate e depositate per gl'infermi, ma per far ciò ogni Sorella si tasserà di bajocchi 10 all'anno da pagarsi il giorno della festa del Santo Institutore della Compagnia, quali denari saranno ricevuti e notati dalla Priora, o Direttore e poi messi da banda.

Dal sin quì detto vede chiaramente ognuno quanto grandi siano i vantaggi spirituali concessi alla Compagnia, ed a quanti sono ascritti alla medesima. Nondimeno questi sono un nulla in confronto di quelli, che Gesù Cristo medesimo promette di sua bocca nel Santo Vangelo. A tutti compendiarli in un solo, egli impegna la sua parola di voler usar misericordia con chi l'avrà usata a ri-

guardo suo col proprio prossimo. Oh felici adunque le Sorelle di Carità! Voi nel numero risorgerete delle Beate, anzi già siete tali per oracolo della verità infallibile per ciò appunto che usate misericordia verso i poverelli. *Beati misericordes ete.*

Di questi vantaggi spirituali sono pure a parte tutte le persone dell'uno e dell'altro sesso, le quali non potendo servire, nè intervenire alle Adunanze della Compagnia concorrono a tanto bene con mensuali elemosine: e ciò per Rescritto della sa. me. di Pio VII del dì 19 luglio 1820.

CAPITOLO V.

Delle uffiziali della Compagnia, e del modo da tenersi per la loro elezione.

Conoscendosi dall'esperienza, che senza ordine e dipendenza non può sussistere alcuno Istituto, così per dare alla Compagnia non solo la sussistenza, ma una sussistenza profittevole, si stabilisce quì l' ordine degli Uffiziali e delle Uffiziali, a cui tutte le Sorelle saranno virtuosamente ubbidienti. Nella Compagnia pertanto vi sarà. 1. La Priora, 2. la Sottopriora, 3. la Cassiera, 4. Un Direttore, 5. un Vice-Direttore, 6. un Segretario, 7. un Procuratore.

Il Direttore sarà il Sig. Arciprete, o Curato pro tempore. Il Vice-Direttore, il Segretario, e il Procuratore saranno nominati dal Parroco coll'intelligenza delle Uffiziali, e l'approvazione dell'Ordinario. In quanto poi all'elezione della Priora, Sottopriora e Cassiera si procederà nel modo seguente.

Ogni anno nell'adunanza generale, che si terrà fra l'ottava di S. Vincenzo, ovvero circa il giorno anniversario delle rispettive Fondazioni, saranno chiamate dal Direttore tutte le Sorelle per dar il loro voto in iscritto, che sarà libero e segreto: raccolti i quali, quella Sorella che ne avrà avuti più, resterà nominata Priora; e Sottopriora quella che avrà più voti dopo la Priora. Dipoi con un secondo scrutinio parimenti con voti segreti, ed in iscritto si verrà alla elezione della Cassiera, e sarà Cassiera quella che avrà più voti. Le suddette Uffiziali dureranno in carica per un anno, e non si potranno confermare che per il secondo, o al più per il terzo anno nel medesimo officio.

Prima però di venire a tale elezione s'invocherà l'assistenza del Padre dei lumi coll'Antifona *Veni Creator Spiritus*, perchè la sorte cada sopra le più degne. A tal'effetto le votanti spogliate di ogni umano rispetto ed affetto carnale, avranno la sola mira alla gloria di Dio, ed al bene della Compagnia, pro-

curando di preferire a ciascuna carica quelle nelle quali risplenderanno le qualità richieste, come si nota nei rispettivi capitoli che seguono.

CAPITOLO VI.

Della Priora, e delle sue qualità ed ufficj.

La Priora, come è la prima delle Uffiziali, il Capo e la Madre di tutte l'altre Sorelle, così è necessario che sia donna ripiena di carità, di prudenza e di pietà perchè sia di esempio a tutte. I suoi obblighi sono i seguenti. 1. Invigilare che sieno osservate le regole comuni e particolari dalle Uffiziali. 2. Che si facciano le adunanze, o congregazioni a suo luogo e tempo. 3. Che i poveri siano ajutati, e gl'infermi soccorsi: a tal'effetto più che può li visiti da se per vedere, se le infermiere fanno o no il loro dovere: e alla morte di qualche povero ajutato e soccorso dalla Compagnia, se non avrà alcun suffragio, la Priora gli farà celebrare una Messa bassa coll' elemosina della medesima Compagnia. 4. Correggerà le Sorelle e le Uffiziali difettose, con maniere però dolci, e rispettose. 5. Attenderà a levare gli scandali ed i peccati, ricorrendo perciò ai Superiori, quando non possa rimediarvi da se. 6. Pacificherà le discordie, e sarà suo ufficio il farla da Paciera.

Sarà sua cura speciale che la novena e festa del Santo Fondatore sia annualmente celebrata colla maggior divozione e vantaggio spirituale del popolo, e specialmente di tutta la Compagnia.

Avrà appresso di se un libro nel quale si scriveranno l'atto dello stabilimento della Compagnia legalizzato per mano di Notajo, i nomi di tutte le Sorelle col giorno, mese ed anno di loro aggregazione e di loro morte, l'elezione delle Uffiziali, e le determinazioni e decreti, che si faranno nell'adunanze. Deve inoltre la Priora applicar la mente per il mantenimento dell'entrate, e per l'accrescimento delle medesime, perchè siano ajutati i poveri infermi: a tal'effetto avrà cura. 1. Che le limosine, che si raccoglieranno da pietosi Contribuenti siano fedelmente passate in mano della Cassiera; le biancherie poi saranno somministrate alle Infermiere dalla Priora, che sarà di esse la Custode, e invigilerà perchè queste le ritirino dagl'infermi cessato il bisogno. 2. Avrà cura che al muro della Cappella di S. Vincenzo, o in altro sito della Chiesa, sia affissa una cassetta fortemente assicurata alla parete, e chiusa con due chiavi, delle quali Essa ne terrà una, e l'altra sarà consegnata al Sig. Direttore, il quale sarà obbligato di aprirla, ogni volta che ne sarà richiesto dalla detta Priora. So-

pra detta cassetta si scriverà; ELEMOSINE PER LA COMPAGNIA DELLA CARITA', ovvero PER LI POVERI INFERMI.

CAPITOLO VII.

Della Sottopriora, dei suoi impieghi e qualità.

La Sottopriora, che dopo la Priora è la prima fra tutte le Sorelle, deve nelle adunanze stare al fianco della Priora, e subentrare nel di Lei luogo qualora manchi per necessità, o per infermità, o per altro simile accidente. Deve invigilare anch'essa al bene spirituale e temporale della Compagnia, e parlare nelle adunanze secondo il bisogno. Si abboccherà spesso con la Priora, alli di cui comandi si mostrerà docile ed ubbidiente, quanto ogni altra Sorella. Suo uffizio e di consigliare la Priora, e le altre Uffiziali nei negozj d'importanza. Per questo è necessario che la Sottopriora sia donna soda, giudiziosa, discreta, piena di zelo, e soprattutto che sappia perfettamente le Regole della Compagnia e delle Uffiziali, niente meno che la stessa Priora.

CAPITOLO VIII.

Della Cassiera, ossia Depositaria.

Questo ufficio è importantissimo, onde esige una donna savia, economa, attenta, e disinteressata. Alla Cassiera tocca in primo luogo tenere un libro dell'introito e dell'esito per notarvi fedelmente e distintamente l'entrata, e l'esito, il giorno, il mese e l'anno in cui si è introitato e speso col nome altresì e cognome della persona, alla quale è stata fatta l'elemosina. Senza ordine del Direttore, e sottoscritto dalla Priora, essa non darà mai elemosina, nè farà pagamenti.

Tocca alla Cassiera, sempre col parere del Dirtetore, della Priora, e Sottopriora, comprare e provvedere quanto bisogna per la Compagnia: ad essa pure spetta esigere i crediti della Compagnia, e farne alli debitori la ricevuta. A tal'effetto sarà attenta, ma non userà mai violenza, neppure farà mai atti giudiziarj senza il consenso del Direttore e della Priora.

Alla Cassiera saranno consegnate l'elemosine che si troveranno nella cassetta della Chiesa, che si aprirà di tanto in tanto.

Al fine dell'uffizio renderà conto dell'amministrazione in presenza delle Uffiziali, e consegnerà col libro quanto resta alla nuova Cassiera.

CAPITOLO IX.

Delle Infermiere.

Il visitare gl'infermi, il consolarli coll' assistenza, coi rimedj, col cibo, ed ajutarli spiritualmente cogli avvisi salutari è quell'opera di misericordia gratissima a Gesù Cristo, che l'insegnò, la praticò, e che promette rimunerarla in terra ed in Cielo, nella quale consiste il fine della nostra Compagnia; quindi ogni Sorella deve essere disposta a servire ai poveri infermi, ed in essi a Gesù Cristo medesimo; il quale considera come fatto a lui quanto a suo riguardo si fa verso i medesimi.

Questa disposizione di tutte passerà all'atto per la destinazione di alcune fra loro che verrà fatta dalla Priora, ed altre Uffiziali col parere del Direttore secondo l' opportunità della rispettiva abitazione, ed il numero degl'infermi. In questa scelta userà la Priora ogni diligenza affinchè essa destinazione cada sopra Sorelle che siano delle più specchiate per carità, e modestia, e siano a un tempo sane e robuste di complessione.

Sarà pure sollecita che le visite facciansi sempre da due Sorelle assieme accompagnate, e procurerà secondo le circostanze che non vadano ad un infermo sempre le medesime.

I loro doveri sono i seguenti. 1. Visitare con premura a tempo, e luogo i poveri infermi, e procurare ai medesimi ogni sollievo spirituale e corporale, consolandoli, ed esortandoli a far buon uso della malattia, e rassegnarsi al divino volere. 2. Esortandoli a tal'effetto, massime se la malattia sarà pericolosa, a far per tempo una buona confessione generale. 3. Dovranno sollevar l'infermo col provvederlo di quanto abbisogna, di letto, per esempio, di ristorativi, medicine, e cose simili secondo l'ordine avutone dal Direttore sottoscritto dalla Priora, e in riguardo alle medicine non si dipartiranno da ciò che ha prescritto il Medico. 4 Dichiaratosi il male mortale procureranno disporlo ad accettar volentieri la morte ed a prepararsi a ricevere i Sacramenti della Chiesa: quì però non lo abbandoneranno, ma continueranno ad assisterlo suggerendogli, in mancanza di Sacerdote, sentimenti di fede, di speranza, di amore, di contrizione, e di desiderio del Paradiso, mostrandogli l'immagine del nostro Signor Gesù Cristo, di Maria Santissima, o di altro Santo, facendogliela baciare, e spesso aspergendolo coll' acqua benedetta. 5. In tali estremi allontaneranno dalla stanza dell'infermo le persone che possono affliggerlo, come sono moglie e figli, marito, ed altri simili: impedendo che si fac-

cia romore, ma procurando invece che si faccia orazione, in silenzio, dandone in tutto esse stesse buon esempio. 6. Morto che sia, consoleranno i parenti, ricupereranno la biancheria, o altro somministrato dalla Compagnia procurando di far lavare ogni cosa o dai parenti del morto, o da altri ec.

Le infermiere si guarderanno assolutamente dai seguenti difetti. 1. Dal farla da profetesse su la guarigione, o su la morte degl'infermi. 2. Dal prescriver medicine, e molto più dall'usarne di superstiziose. 3. Dall'entrare nell'ultima volontà degl'infermi circa il testamento, o legati, e particolarmente dall'esortarli a lasciare qualche cosa a loro stesse.

Le infermiere non si prefiggeranno nell'eseguire il loro ufficio che i vantaggi spirituali e temporali degl' infermi, e la loro eterna salute, che devono aspettare da Gesù Cristo in premio dei servigj che avranno apprestati ai suoi amatissimi poveri.

CAPITOLO X.

Del Direttore, e Vicedirettore della Compagnia.

Il Direttore dellaCompagnia sarà il Curato pro tempore. Da esso dipende l'esistenza della medesima Compagnia, perchè es-

sendo un'adunanza di sole Donne, per quanto siano zelanti ed impegnate, andrà presto a disfarsi , se egli non se ne prenderà una cura tutta speciale. A prendersi l'incomodo di coltivare questa piccola, ma ubertosa vigna della Compagnia non vi è motivo che non ve lo stringa. Ha egli nella Compagnia della Carità il più gran sollievo che possa immaginarsi, e senza la minima sua spesa; mentre quando ella sarà ben regolata, egli, che è il Pastore, non solo avrà tante buone pecorelle sotto di se, ma ancora tante donne di zelo apostolico, che gli daranno grandissimo ajuto , sia nello sradicare i vizj e piantare le virtù nella Parrocchia; sia ancora nel sollevarlo nella Cura de'poveri infermi, il che ha formato, e formerà sempre una delle maggiori sollecitudini dei buoni Pastori.

La direzione pertanto, che deve prendersi della Compagnia, deve consistere: 1. Nel procurare l'osservanza delle regole. A tal'effetto spesso le leggerà, e spiegherà nelle adunanze, che si fanno una volta al mese, nelle quali pure esorterà le Sorelle con breve discorso a fare ciascuna il proprio dovere, e nominatamente all'esercizio della carità verso i poveri infermi. 2. Nell'adoprarsi che l'elezione delle Uffiziali cada sopra le più capaci. 3. Nel distribuire il danaro della Compagnia: laonde non deve far biglietti che per i veri

infermi bisognosi. 4. Finalmente con indurre il popolo a far elemosine a favore della Compagnia, insinuando ai moribondi di far senza pregiudizio degli eredi qualche Legato pio a favore della medesima.

E perchè possa aver presenti gli obblighi generali delle Sorelle, e particolarmente delle Uffiziali, terrà appresso di se una copia di queste regole; come pure una nota delle Sorelle defonte per avvisarne la Compagnia, acciò siano suffragate.

In tutte le suddette cose sarà ajutato dal Sig. Vicedirettore, il quale in di lui assenza farà le sue veci. Ambedue cercheranno d'inspirare nel resto del Clero un singolare amore ed attaccamento per la Compagnia.

Godranno anch' essi le Indulgenze, e suffragj dopo la morte come le Sorelle, ma non avranno voce, nè attiva, nè passiva.

CAPITOLO XI.

Del Secretario della Compagnia.

Il Secretario avrà impegno di registrare nel libro della Priora gli atti delle radunanze. Egli pure scriverà le lettere ad essa spettanti, e ne leggerà le risposte, ed altre cose simili. Assisterà al rendimento dei conti, che farà la Cassiera, la quale esce di carica, e

farà che sia consegnato alla nuova col libro, il danaro, inventario ed altro ec. Godrà le medesime Indulgenze delle Sorelle, e li suffragj dopo la morte.

CAPITOLO XII.

Del Procuratore della Compagnia.

Il Procuratore, poichè non conviene alle Donne comparire nei tribunali, assisterà la Compagnia in occasione di difficoltà o litigj, che potranno occorrere. Venendo lasciato alla Compagnia qualche donazione, o Legato pio, ne prenderà possesso a nome della medesima. Farà, che il danaro ritratto sia subito passato in mano della Cassiera pro tempore: se sarà somma grossa col consenso del Direttore e della Priora si potrà rinvestire. In un libro noterà il nome e cognome della persona che ha testato, o fatta donazione a nome della Compagnia, il giorno ed anno, ed il nome del Notajo che ne ha fatto gli atti.

Procurerà che di tutti gl' istrumenti, testamenti, o di altra scrittura risguardante la Compagnia se ne conservi una copia nell' archivio parrocchiale, nel quale pure si conserveranno i libri della Priora e Cassiera, subito che saranno terminati, e dovranno farsene dei nuovi. Dovendosi fare le radunanze

egli avrà luogo dopo il Segretario. Godrà esso pure delle medesime Indulgenze e suffragj dopo la morte come le altre Sorelle.

Avrà cura che qualora debbasi venire alla nomina dell'Esattore destinato a riscuotere le limosine de Contribuenti in pubblica adunanza, cui sola appartiensi tal nomina, non venga proposta che persona di sperimentata probità, e fedeltà.

CAPITOLO XIII.

A chi si deve ricorrere nei dubbj per consiglio e schiarimenti.

Essendo stato fondato l'Istituto della Compagnia della Carità da S. Vincenzo de Paoli, come si può leggere nei Diplomi Pontificj, ed andandosi dilatando per opera dei Sacerdoti della Congregazione della Missione fondata dal medesimo Santo, essi Missionarj ne hanno la direzione dapertutto, loro addossata dalla S. Sede Apostolica, ed ogni Compagnia eretta, o da erigersi in qualsiasi luogo deve riconoscere i prefati Sacerdoti della Congregazione della Missione per Superiori e Direttori dopo i Vescovi; quindi nei casi che possono occorrere, si ricorrerà alli medesimi per consiglio e schiarimenti, avendo essi colla licenza dell'Ordinario tutta la facoltà di vi-

sitare dette Compagnie, di correggere le mancanze, mutare le Uffiziali difettose ec., e surrogare altre in luogo loro ec.

Dal quì detto non ne viene che questa Compagnia sia esente dalla giurisdizione dei Vescovi, che anzi è soggetta ad essi, come le altre, e i Missionarj senza la loro licenza e facoltà non possono, nè devono nè fondarla, nè visitarla.

CONCLUSIONE

Ecco dilettissime Sorelle in Gesù Cristo le regole della Compagnia della Carità. Per giungere con più sicurezza, e con più facilità, e con meriti ancor maggiori al Cielo, altro non dovete fare, che fedelmente ed esattamente osservarle.

Anche su questa terra avete il premio della Carità, ch' eserciterete verso i poveri infermi. La Santa Scrittura lo promette, e l'esperienza lo contesta.

Si accenda pertanto nel vostro cuore questo fuoco divino, si accenda nelle figlie vostre, le quali con zelo vi succederanno, se da piccole le condurrete e all' adunanze, e alle case degl' infermi, perchè vedano le opere di misericordia, che voi ad essi prestate.

Iddio, ch' è la stessa Carità, faccia crescere in numero e in fervore la Compagnia

della Carità, acciò in Paradiso ne riceva il premio per tutta l'eternità, e così sia.

ORAZIONI

Da recitarsi prima delle Radunanze.

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende.
℣. Emitte spiritum tuum, et creabuntur.
℟. Et renovabis faciem terrae.

OREMUS

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti; da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de ejus semper consolatione gaudere, Per Christum Dominum nostrum. Amen.

ORAZIONI

Da recitarsi dopo l' Adunanza.

Si reciteranno tre *Pater*, ed *Ave*.

Il primo *Pater*, *Ave*, e *Gloria* per li Benefattori della Compagnia.

Il secondo *Pater*, *Ave*, e *Requiem* in suffragio delle Sorelle Defonte.

Il terzo *Pater*, *Ave*, e *Gloria* in onore di

S. Vincenzo de Paoli, affinchè ottenga da Dio alla Compagnia il vero spirito di Carità, e poi si dirà:

L'ANTIFONA

Pauperes Sion saturabo panibus, Sacerdotes ejus induam salutari, et Sancti ejus exultatione exultabunt.

℣. Parasti in dulcedine tua pauperi Deus.

℟. Dominus dabit verbum evangelizantibus virtute multa.

OREMUS

Deus, qui ad salutem pauperum, et Cleri disciplinam novam in Ecclesia tua per Beatum Vincentium Familiam congregasti; da quaesumus, ut eodem nos quoque spiritu ferventes, et amemus quod amavit, et quod docuit, operemur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

In vece della suddetta Antifona ed Orazione si può dire la seguente.

Similabo eum viro sapienti, qui aedificavit etc.

℣. Amavit eum Dominus, et ornavit eum.

℟. Stolam gloriae induit eum.

OREMUS

Deus, qui ad evangelizandum pauperibus, et Ecclesiastici ordinis decorem promovendum Beatum Vincentium apostolica virtute roborasti: praesta quaesumus, ut cujus pia merita veneramur, virtutum quoque instruamur exemplis. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

FINIS.

METODO

DA TENERSI NELL' AMMISSIONE DELLE SORELLE ESERCENTI

Si prepara Cotta, Stola bianca, Secchietto con l'Aspersorio, Candela, e ginocchiatojo. Condotta indi la Novizia nell'Oratorio ove sogliono adunarsi le Sorelle esercenti, genuflessa innanzi a'l'Altare, assistita dalla Signora Priora, o Sottopriora, sarà interrogata dal Parroco Direttore, o dal Sacerdote da Lui deputato, vestito di Cotta, e Stola

Cosa richiedete Sorella?

La Novizia risponde - Di essere ammessa all'esercizio del Pio Istituto di Carità per gl'Infermi secondo le Regole di S. Vincenzo de Paoli.

Il Direttore soggiunge - Potrete Voi osservare le regole di S. Vincenzo de Paoli?

La Novizia risponde - Coll' ajuto del Signore spero di fedelmente osservarle.

Il Parroco rivolto all' Altare reciterà le seguenti orazioni.

℣. Dominus custodiat introitum tuum, et exitum tuum.

℟. Ex hoc nunc, et usque in saeculum.

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit coelum et terram.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Deus auctor pacis, et amator charitatis, quem nosse vivere, cui servire regnare est, quaesumus ut hanc famulam tuam, per fidelem charitatis observantiam clementer deducas, et praesta ut per auxilium gratiae tuae illius opera exercens, promissa misericordibus praemia percipere mereatur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

OREMUS

Domine Jesu Christe, qui illuminas omnem hominem venientem in hunc mundum, illumina faciem tuam super ancillam tuam, ut te verum lumen agnoscat, et perfecta charitate diligat. Qui vivis et regnas cum Deo Patre et ect. ℟. Amen.

Nel consegnare la candela alla Novizia dirà: Accipe lampadem ardentem in signum inflammatae charitatis, Beati Vincentii regulas irreprensibilis custodi, ut in hora exitus tui a Christo Jesu audire merearis: Infirmus fui et visitasti me: Veni benedicta. In nomine Patris ✠ et Fili, et Spiritus Sancti. ℟. Amen.

Il Direttore genuflesso intuonerà l'Inno:

Veni creator Spiritus,
Mentes tuorum visita:
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, charitas,
Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis,
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula. Amen.

℣. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur.
℟. Et renovabis faciem terrae.
℣. Salvam fac ancillam tuam Domine.
℟. Deus meus sperantem in te.
℣. Esto ei Domine turris fortitudinis.
℟. A facie inimici.
℣. Nihil proficiat inimicus in ea.
℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de ejus semper consolatione gaudere.

Deus, qui ad salutem pauperum, et cleri disciplinam novam in Ecclesia tua per Beatum Vincentium familiam congregasti: da quaesumus, ut eodem nos quoque spiritu ferventes, et amemus quod amavit, et quod docuit operemur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

ORAZIONE

Da recitarsi con pausa dal Direttore, quale sarà accompagnata dalla Novizia.

Amabilissimo mio Gesù, che per la salute del mondo scendeste dal cielo in terra, e visitando le nostre infermità le risanaste, io vi adoro cogli Angeli, e Santi del Paradiso, e con tutte le anime giuste viventi in terra vi benedico, e ringrazio. Sia benedetta la vostra infinita carità, colla quale visitando tutt' i poveri Infermi li sanavate beneficando ciascuno. Io imploro una di queste visite all' anima mia, le cui infermità superano i capelli del capo mio: e per ottenerla mi offro, e consagro a questa Congregazione al servizio degl' Infermi, nei quali riconosco la vostra stessa Persona. Datemi grazia di esercitarmi in questi atti con fervore, e carità. Ve ne supplico per quel Sangue preziosissimo, che avete fatto medicina ai miei mali, per quegli affanni, che sostenne Maria SSma nell'assistere alle vostre Agonìe ai piè della Croce: per quella Carità che penetrando le ossa di S. Vincenzo de' Paoli lo ammaestrò ad istituire Congregazioni, che portano il distintivo de' vostri Discepoli.

Deh! concedetemi, che visitando, ed assistendo gl' Infermi nel corpo possa ottenere

la perfetta risanazione dell' anima mia in vita, ed ascoltare in punto di morte nel consegnare lo spirito nelle vostre mani paterne : Io era Infermo, e mi visitaste, vieni con la Benedizione mia al Paradiso, e così sia.

Indi il Parroco Direttore dirà come siegue.

℣. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.

℟. A templo sancto tuo, quod est in Jerusalem.

Poi aspergerà la Novizia coll' acqua benedetta, e finalmente intuonerà l' Inno. Te Deum laudamus.

Nel tempo che alternativamente si canta tale Inno, la Sorella ammessa darà il consueto abbraccio alla Priora, e Sorelle astanti. Terminato l'Inno genufletteranno, ed il Direttore concluderà.

℣. Benedicamus Patrem , et Filium cum Sancto Spiritu.

℟. Laudemus et superexaltemus eum in saecula.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Deus cujus misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus: piissimae majestati tuae pro collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes, ut qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens, ad praemia futura disponas. Per Dominum nostrum Jesum etc.

Finalmente dopo di avere baciato l'Altare, dirà:

Benedictio Dei omnipotentis Patris, ✠ et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. ℟. Amen.

DECRETUM

COSTANTINUS *Tituli S. Silvestri in Capite,*
S. R. E. Praesbyter CARD. PATRIZI,
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PAPAE
Vicarius Generalis,
Romanaeque Curiae , ejusque Districtus
Judex Ordinarius etc.

Inter plura ac magna instituta, quae Sanctissimus vir Vincentius a Paulo Congregationis Missionis Fundator ad spirituale ac temporale Fidelium commodum excogitavit , ac erexit ; non ultimum obtinet locum Societas Caritatis, cui pauperum aegrotorum cura credita est. Quantum quidem utilitatis tum pagis, tum civitatibus earum gentium fuerit, ad quas ea se extendit, Sedis Apostolicae, Episcoporum, et universi Christiani populi plausus, et elogia testantur. Serius certe, sed valde felicius huic almae Urbi datum est eximiam illam Institutionem fundari in Ven. Ecclesia Parochiali S. Mariae ad Montes, approbante imprimis sa. me. Pio PP. VII., qui eidem ipsi super alias Romae erigendas hujusmodi societates primatum contulit, easque Indulgentiarum thesauris superadditis corroboravit. Exemplum deinde secutae plures aliae Parochiales Ecclesiae , Praedecessorum No-

strorum, Nostraque etiam auctoritate implorata, eamdem Sancti Viri Institutionem amplexae sunt. Quamobrem factum est, ut brevi annorum curriculo cum non mediocri aegrotantium emolumento, et summa Romani populi admiratione se protulerit, et in eo sit, ut latius extendatur. Attamen experientia, humanarum rerum omnium dux, et magistra docuit ea, quae in operis alicujus initio perfecte sapienterque constituta existimantur, temporis progressu, praesertim cum amplius, vel integrius fines suos dilatare contendit, persaepe moderanda esse prout ratio, necessitas, vel rerum adjuncta postulant. Id quidem sensit felic. record. sapientissimus Pontifex Clemens PP. VIII., qui in Constitutione, quae incipit « *Quaecumque* » lata die 7. Decembris A. 1604. quoad hujusmodi Societatum statuta mutanda, reformanda, vel amplianda Ecclesiarum Praesidibus munus reliquit. Itaque ut una eademque in posterum futura sit ratio, qua ejusmodi piae Societates Sororum a charitate nuncupatae incedant, neque unquam irrepat in eas aemulatio illa, quam D. Apostolus Paulus charitatis inimicam esse innuit, re matura perpensa, declaramus Regulas juxta mentem S. Fundatoris jam evulgatas, quae auctoritate Apostolica, et longo usu approbatae habentur, satis per se esse solidas, accomodatas, et plenas; ne-

que ulla Appendice, seu Additione in modum Constitutionis, prout antea habebatur, indigere: ac propterea volumus, ac mandamus, ut eae integre, semper, et ubique ab omnibus Societatibus Parochialibus observentur juxta exemplum, quod novis typis consignamus. Insuper decernimus Primatum, quo ex Rescripto sa. me. Pii PP. VII. diei 14 Januarii A. 1822 Ecclesia Parochialis S. Mariae ad Montes gaudet, esse tantum originis seu honoris; atque ut hujus rei indicium semper permaneat, reservandum esse ipsi id tantum, ut in ea quotannis cum redibit dies sacer D. Vincentio Fundatori, Triduum, ac sacra solemnia celebrentur eleemosynis a caeteris Societatibus prout eis libuerit, et facultas concesserit collatis, et Moderatoribus, Officialibus, ac Sororibus earum advocatis. Item nullam novam Societatem in Urbe excitandam esse, quin prius a Nobis, et Successoribus Nostris potestatem impetraverit: Societates pariter omnes hujusmodi in cunctis dubiis, ac quaestionibus consulere, ac in definitionibus revereri debere R. D. Visitatorem pro tempore Congregationis Missionis, qui nostras vices geret, quique de rebus ad eas spectantibus Nobiscum conferet: easdem praeterea Societates quotannis rationem coram praefato D. Visitatore reddere teneri tum de contributis eleemosynis acceptis, tum de ea-

rum usu, tum de aegrotorum numero, qui subsidio donati fuerunt: item in Sorores exercentes, quoad Puellas numquam cooptandae sunt quae aetatem annorum triginta non attigerint, nisi et ipsae cum propria matre in eamdem Societatem adlegentur: Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Dat. Romae ex Ædibus Residentiae Nostrae die 29 M. Decembris A. D. 1842.

C. CARD. VICARIUS

Joseph Canonicus Tarnassi Secretarius

DECRETO

COSTANTINO *del Titolo di S Silvestro in Capite, della S. R. C. Prete* CARD. PATRIZI, *della* SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *Vicario Generale, della Romana Curia, e suo Distretto Giudice Ordinario ec.*

Fra li molti, e grandi istituti intrapresi, ed eretti da S. Vincenzo de Paoli Fondatore della Congregazione della Missione a vantaggio spirituale, e temporale de' Fedeli, ottiene un posto non ultimo la Compagnia della Carità, che ha la cura de' poveri Infermi. In vero di quanto grande utilità sia stata essa sì alle piccole Terre, sì alle Città di quelle Provincie, alle qnali si estese, lo attestano gli applausi, e gli elogii della S. Sede Apostolica, dei Vescovi, e di tutto il Cristiano popolo. Tardi troppo certamente, ma ben felicemente, è stato concesso a quest'alma Città che quella eccellente Istituzione si ergesse nella Venerabile Chiesa Parrocchiale di S. Maria de' Monti, coll'approvazione specialmente di Pio VII. Papa di sa. me., il quale alla medesima conferì il Primato sopra le altre simili Compagnie da fondarsi in Roma; e la corroborò arricchendola

de'Tesori delle S. Indulgenze. In appresso seguendo l'esempio di quella prima molte altre Parrocchie, previa l'approvazione de'Nostri Predecessori, ed ancora di Noi, hanno, abbracciato la medesima Istituzione del Santo. Per la qual cosa accadde, che in un breve corso di anni con non mediocre vantaggio degl'Infermi, e con somma compiacenza del Popolo Romano l'Istituto si estese, ed è nell'atto di vieppiù propagarsi. Ma l'esperienza guida, e maestra di tutte le umane cose, ha mostrato che ciò, che sul principio si giudica perfettamente, e saviamente stabilito, col processo del tempo, massimamente quando l'opera si vuole portare ad una maggiore dilatazione, ed intierezza, spessissimo ha bisogno di essere modificato giusta l' ordine , la necessità, e le circostanze sopravvenienti. Tanto l' intese il sapientissimo Pontefice Clemente VIII. di santa memoria, il quale nella Costituzione che principia « *Quaecumque* » emanata il dì 7 Decembre dell'anno 1604. lasciò l' incarico ai Vescovi delle Chiese di mutare, riformare, o ampliare gli statuti di simili Compagnie. Pertanto, affinchè un solo sia per essere in avvenire l' ordine , col quale le pie Compagnie delle Sorelle della Carità procedano , e non vi si introduca quella emulazione, che dall'Apostolo S. Paolo viene chiamata la nemica della carità, avendo Noi ma-

turatamente esaminata ogni cosa, dichiariamo che le Regole già divulgate giusta la mente del S. Fondatore, le quali hanno ottenuto l'approvazione dall'Apostolica autorità, e dalla lunga esperienza, sono abbastanza per se stesse sode, opportune , e compite , e non han bisogno di alcuna Appendice, o Aggiunta in maniera di Costituzioni, come per lo passato si credeva : e per conseguenza vogliamo , e comandiamo che le Regole suddette sieno interamente sempre e ovunque da tutte le Compagnie Parrocchiali osservate a forma dell' esemplare che per Nostro ordine viene stampato ora con nuova edizione. Inoltre stabiliamo che il Primato, di cui gode la Chiesa Parrocchiale di S. Maria a Monti in virtù di Rescritto della sa. me. di Pio PP. VII. in data del 14. Gennaro dell'Anno 1822, è soltanto un Primato di origine, o sia di onore, e che , onde sempre di questo se ne abbia riguardo , deve a questa Parrocchia riservarsi ciò solo ; cioè, che in essa ogni anno ricorrendo la Festa del Fondatore S. Vincenzo de'Paoli, si solennizzi con un Triduo, e con una Messa cantata, coll'elemosine che più o meno secondo le loro forze dovranno contribuire tutte le altre Compagnie, e coll'intervento dei Direttori, Officiali, e Sorelle di esse precedentemente invitati. Inoltre ordiniamo che niuna altra nuova Compagnia si

fondi in Roma, se prima non siasi da Noi, e dai Nostri Successori ottenuta la facoltà: che tutte parimenti le Compagnie debbano in ogni dubbio, e questione consultare, e nelle definizioni rispettare il Rev. Signor Visitatore pro tempore della Congregazione della Missione, il quale farà le nostre veci, e che conferirà con Noi intorno gli affari alle stesse Compagnie spettanti: che altresì le medesime ogni anno debbano render conto al predetto Signor Visitatore dell' esatte elemosine de' Contribuenti, dell' impiego di esse, e del numero degl' Infermi, a cui è stato dato soccorso: e che non debbano mai ammettersi fra le Sorelle esercenti quelle Zitelle, che non sono pervenute alla età di trenta anni, meno che queste si ascrivessero in unione della propria Madre: Non ostante qualunque altro Decreto in contrario.

Dato in Roma dalle Stanze della Nostra Residenza il dì 29 Decembre 1842.

C. CARD. VICARIO

Giuseppe Canonico Tarnassi Segretario

INDICE

	Prefazione . . . . pag.	3
Cap. I	*Delle qualità richieste in chi brama entrare nella Compagnia della Carità*	5
Cap. II.	*Dello zelo che le Sorelle devono avere per la salute dell'anime e dei corpi dei poveri infermi* .	7
Cap. III.	*Degli obblighi in generale delle Sorelle*	9
Cap. IV.	*Delli vantaggi spirituali che goderanno le Sorelle della Compagnia*	10
Cap. V.	*Delle uffiziali della Compagnia, e del modo da tenersi per la loro elezione*	13
Cap. VI.	*Della Priora, e delle sue qualità ed ufficj*	15
Cap. VII.	*Della Sottopriora, dei suoi impieghi e qualità*	17
Cap. VIII.	*Della Cassiera, ossia Depositaria*	18
Cap. IX.	*Delle Infermiere*	19
Cap. X.	*Del Direttore, e Vicedirettore della Compagnia*	21
Cap. XI.	*Del Secretario della Compagnia* .	23
Cap. XII.	*Del Procuratore della Compagnia*	24
Cap. XIII.	*A chi si deve ricorrere nei dubbj per consiglio e schiarimenti* .	25

Conclusione . . . . pag. 26
Orazioni prima e dopo le radunanze 27
Metodo da tenersi nell' Ammissione delle Sorelle esercenti . 30
Decretum Emi Vicarii . . . 37
Traduzione Italiana 41

REIMPRIMATUR

Fr. Hieron. Gigli O. P. S. P. A. Mag.

REIMPRIMATUR

Petrus Villanova-Castellacci Arch. Petr. Vicesg.